



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 376 DEL 02/12/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE NELLE PUBBLICHE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DI ZOLA PREDOSA DAL 1° DICEMBRE 2021 AL 30 NOVEMBRE 2022.

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO”

Considerata la necessità di disciplinare la circolazione stradale in tutte le vie del territorio Comunale di Zola Predosa per consentire da parte di chiunque interessato ad effettuare interventi di piccola manutenzione;

Richiamato l'art 50 c.1 let. c) del vigente Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale del Comune di Zola Predosa (Approvato con delibera consiliare n.18 del 24/03/2021) che prevede la possibilità di occupare il suolo pubblico per un tempo (omissis)..... *di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture oppure per l'installazione o manutenzione di sistemi di videosorveglianza.....(omissis)* essendo in possesso della prevista concessione;

Visti :

- gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada“;
- il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada “;
- il D.P.R. 503/1996 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti;

ORDINA

DAL GIORNO 1 ° DICEMBRE 2021 AL GIORNO 30 NOVEMBRE 2022, nelle pubbliche vie del territorio Comunale di Zola Predosa l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

- 1 Istituzione del divieto di sosta con rimozione sulle strade ed aree pubbliche interessate dai lavori per tutta la lunghezza interessata dalle attività e per il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione;
- 2 Istituzione, in caso di realizzazione di strettoia su strada a doppio senso di marcia avente larghezza residua inferiore a metri 5,60, di senso unico alternato regolato da movieri con palette, oppure da semaforo mobile di cantiere;
- 3 Istituzione del limite di velocità km/h 30 e del divieto di sorpasso;
- 4 In caso di soppressione o restringimento del marciapiede nel tratto interessato dai lavori l'area dovrà essere transennata e segnalata.; dovrà essere garantito il transito pedonale, nella fattispecie, la ditta esecutrice dovrà realizzare un passaggio pedonale temporaneo in sicurezza;
- 5 Inoltre, se il tratto di strada interessato ai lavori dista meno di mt 30 dalle intersezioni stradali, dovranno essere apposti segnali di preavviso lavori anche sui bracci delle intersezioni interessate;
- 6 Se, a causa dei lavori, la semicarreggiata rimasta libera ha una larghezza insufficiente o se i veicoli devono oltrepassare permanentemente la linea continua di mezzzeria dovrà essere realizzata una separazione delle direzioni di marcia con l'utilizzo di movieri o coni;
- 7 Segnalamento della presenza del cantiere e posizionamento di ulteriore segnaletica ex art.31 DPR 16/12/19932 n.495 Regolamento di esecuzione del Codice della strada , qualora la tipologia dell'intervento lo richieda in corso d'opera.

DISPONE

le seguenti prescrizioni:

- L'occupazione del cantiere dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D. Lgs. n 285/92 Codice della Strada, alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del DLgs n.81 del 9/04/2008 coordinato con DLgs n.106 del 03/08/2009, alle norme del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/03/2013 e succ. mod.

- In caso di occupazione, anche parziale di stalli riservati ai disabili o ad altre categorie dovrà essere realizzato uno stallo provvisorio, con la prescritta segnaletica, il più prossimo possibile allo stallo temporaneamente occupato.

- La segnaletica stradale deve essere conforme alla tipologia prevista dalla normativa del Codice della strada e Regolamento di esecuzione e tenuta in perfetta efficienza durante tutta la durata dell'intervento.

- **al titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico, l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea** avendo cura di occultare tutta la segnaletica permanente in contrasto con le disposizioni del presente atto e ripristinarla a fine lavori ; **la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti temporanei sopra indicati relativi alla sosta deve essere posizionata almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione.** Se l'occupazione inizia dopo giornate festive, la segnaletica dovrà essere collocata almeno due giorni feriali consecutivi precedenti.

- Il posizionamento della segnaletica dovrà essere comunicato e documentato alla Polizia Locale Unione Reno Lavino tramite posta elettronica all'Indirizzo: polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it.

- Il titolare della concessione e/o la ditta esecutrice dei lavori esonerano il Comune di Zola Predosa da ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori.

- L'esecutore dei lavori dovrà verificare preventivamente l'esistenza o essere in possesso del titolo necessario all'esecuzione dei lavori.

- Dovranno essere sempre garantiti gli accessi e/o le uscite veicolari.

- Dovrà essere sempre lasciato su tutta la carreggiata interessata, uno spazio libero di larghezza non inferiore a mt. 3,50 o la possibilità immediata per consentire l'eventuale passaggio di veicoli di emergenza e/o soccorso

- Sono esclusi dai divieti i veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

- il titolare della concessione e/o la ditta ditta esecutrice di lavori ha l'onere di contattare il Servizio Ambiente del Comune di Zola Predosa per eventuali spostamenti dei pubblici contenitori per la raccolta differenziata nell'area dell'occupazione.

- il titolare della concessione e/o la ditta ditta esecutrice di lavori dovrà concordare con TPER l'eventuale spostamento e/o soppressione temporanea di fermate bus comprese nel tratto interessato dall'intervento oggetto della presente ordinanza.

L'occupazione e l'attività dovranno essere effettuate conformemente a tutte le norme previste dal D.L. 23/02/2020 n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito nella legge 13 del 05/03/2020 e s.m.i., in particolare il D.L. 19 del 25/03/2020, oltre che alle altre disposizioni attuative contenute nei D.P.C.M. e nella normativa vigente al momento.

- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, al n. verde 800.253.808, o tramite posta elettronica a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it.

- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o imprevedute dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

- Al termine dell'occupazione, l'intestatario della concessione e/o la ditta esecutrice dei lavori dovrà ripristinare lo stato originario dell'area interessata dal cantiere stradale senza difetti o anomalie che

ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.

DEMANDA

Al personale del Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino nonché agli Operatori in servizio di Polizia stradale ex art.12 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n.285, l'esecuzione e l'osservanza della presente ordinanza

INFORMA

Che responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale "Reno Lavino".

AVVISA

Che ,salvo diverso evento, le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi degli artt. 5-7 e 159 del Codice della Strada.

INFORMA INOLTRE

Contro questo provvedimento:

può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

RENDE NOTO

Che presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

IL DIRIGENTE
DOTT.STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)